



COMUNICATO N. 225/DIV – 13 MAGGIO 2024

225/309

SUPERCOPPA SERIE C 2023–2024

GARA DELL'11 MAGGIO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata l' 11 Maggio 2024

2^ GIORNATA

JUVE STABIA MANTOVA 1-4

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 13 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DELL' 11 MAGGIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesse che in occasione della seconda giornata della Supercoppa i sostenitori delle Società JUVE STABIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800

JUVE STABIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua piena sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, esposto, al 12°, 15° e 27° minuto della gara, per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

AURINO MARIO

(JUVE STABIA)

per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ROMEO FEDERICO

(JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BELLICH MARCO

(JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FIORI ANTONIO

(MANTOVA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FOLINO FRANCESCO

(JUVE STABIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

225/310

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 13 Maggio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani